



# CITTA' DI ANZIO

## PROVINCIA DI ROMA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (DELIBERAZIONE N. 132 DEL 13/12/2018 )

OGGETTO: APPROVAZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO COMPARTO - ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di dicembre alle ore 16:00, nella sala delle adunanze;

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; si è riunita la Giunta Comunale;

All'appello risultano presenti i Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
<b>Sindaco</b>	<b>DE ANGELIS CANDIDO</b>	<b>X</b>	
<b>Vice Sindaco</b>	<b>FONTANA DANILO</b>	<b>X</b>	
<b>Assessore</b>	<b>ALESSANDRONI ALBERTO</b>		<b>X</b>
<b>Assessore</b>	<b>MAZZI GIANLUCA</b>	<b>X</b>	
<b>assessore</b>	<b>NOLFI LAURA</b>	<b>X</b>	
<b>Assessore</b>	<b>RANUCCI GIUSEPPE</b>	<b>X</b>	
<b>Assessore</b>	<b>RUGGIERO EUGENIO</b>	<b>X</b>	
<b>Assessore</b>	<b>SALSEDÒ VALENTINA</b>	<b>X</b>	

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Candido De Angelis assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA

VISTO il vigente C.C.N.L. relativo al personale dipendente del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 e considerato in particolare l'art. 7 "Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie", al comma 3, del medesimo C.C.N.L. che stabilisce che: "*I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti*";

VISTA la deliberazione di G.M. n. 85 del 25/07/2018, con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica e che, con la medesima deliberazione le funzioni di Presidente della delegazione trattante vengono attribuite al Dirigente dell'Area Amministrativa, che pertanto assume la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere la ripartizione delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2018;

DATO atto che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità delle vigenti disposizioni di Legge e di Contratto Collettivo di Lavoro, la contrattazione decentrata con la RSU avviene per la definizione delle modalità di utilizzo delle citate risorse decentrate;

CHE la nuova contrattazione, anche decentrata, deve rispondere alle regole della riforma a suo tempo apportata dal D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge delega n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni";

CHE il D.Lgs. n.165/2001 impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

CHE la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, e le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa

VISTA la Legge 27/12/2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1 – comma 557, come sostituito dall'art.14 – comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n.122/2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il "contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

ATTESO che, pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2017, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2016, determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la

determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013;

RICHIAMATO l'art. 23-comma 2 del D.Lgs. n.75/2017 che prevede: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”;

TENUTO conto che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Toscana, con il parere n. 4 datato 08/02/2018, ha evidenziato che la nuova formulazione dell'articolo 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017 non riproduce la precedente previsione normativa riguardante l'automatica riduzione del tetto di spesa complessiva annuale per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

ATTESO che ai sensi dell'art.67 del nuovo CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 il fondo risorse decentrate del Comune di Anzio viene costituito come da prospetto allegato alla presente che forma parte integrante e sostanziale;

DATO atto che il nuovo art. 23 del D.Lgs. n.75/2017- salario accessorio e sperimentazione così dispone al comma 3: *“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.”*

VISTO l'art. 67 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 che ha riscritto totalmente le modalità di costituzione del fondo del salario accessorio ed in particolare il comma 1 del suddetto articolo che recita: *“ A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;”*

PRESA visione del D.Lgs. n. 150/2009 “attuazione della legge delega n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, per la parte di interesse e di concreta applicazione agli Enti locali, relativamente al nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance e di erogazione dei premi e successive modifiche;

DATO atto che il Comune di Anzio ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2017, come da certificazione prodotta al MEF dalla Ragioneria Generale di questo Ente;

VERIFICATO che questo Ente, per l'anno 2017, ha un rapporto spesa del personale/spesa corrente del 23,99%, come certificato dalla Ragioneria Generale;

DATO atto altresì, che questo Ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario o dissestato;

VISTO il prospetto relativo al fondo salario accessorio personale del comparto anno 2018, concordato e sottoscritto dalle parti;

ACQUISITO il parere favorevole con nota prot. n.66954 del 12/12/2018 dell'Organo di Revisione relativo alla compatibilità dei costi derivanti dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e alla relativa ripartizione delle risorse ai sensi dell'art 67 del CCNL del 21/05/2018;

RITENUTO opportuno deliberare in merito all'approvazione della costituzione del fondo salario accessorio – Area Funzioni Locali – Comparto per l'anno 2018;

DARE atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

VISTI e richiamati:

il D. Lgs n.267/2000 (Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali);

il D. Lgs. n.165/2001 (Norme generali sull'Ordinamento del Lavoro alle dipendente delle P.A.);

il D. Lgs. n.75/2017 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro – Comparto Funzioni Locali;

#### PROPONE DI DELIBERARE

A) Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;

B) Costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018, il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018, come da prospetto allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

C) Dare atto che l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa per l'anno 2018, come individuato con il presente atto, non supera il corrispondente valore individuato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017;

Esaminata la proposta di deliberazione ;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art.49 del Testo Unico n.267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.134, 4° comma del Testo Unico n.267/2000 con successiva e separata votazione.

**Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto;**

**Il Sindaco  
F.to Candido De Angelis**

**Il Segretario Generale  
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello**